



ORDINANZA N. 16 DEL 16/06/2020
SETTORE: SINDACO

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | REGOLAMENTAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEI FOSSI, LA PULITURA DELLE RIPE, LA POTATURA DELLE SIEPI E IL TAGLIO, LA TUTELA DEI CORSI D'ACQUA, LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI SCOLO DEI CAMPI, LA POTATURA E MANUTEZIONE DELLE PIANTE SPORGENTI DAI TERRENI LIMITROFI ALLE STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO. |
|-----------------|--|

IL SINDACO

PREMESSO che:

- ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica e talvolta danneggiando i corpi dell'illuminazione pubblica e/o riducendone la luminosità nelle ore notturne;
- numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare fondi confinanti con le strade pubbliche e vicinali di uso pubblico versano in condizione di abbandono ed incuria;
- recenti fenomeni atmosferici hanno causato la caduta di rami e piante sulla sede stradale causando gravi disagi, interruzioni prolungate del traffico veicolare e, non ultime, gravi situazioni di pericolosità in ordine alla circolazione sia pedonale che veicolare;
- le strade comunali e vicinali ad uso pubblico del Comune di Riparbella devono consentire il transito in piena sicurezza e garantire buona visibilità per chi transita, essere prive di ostacoli e consentire una lettura immediata e precisa della segnaletica verticale ed orizzontale;
- ricorrentemente pervengono esposti da parte di cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di fauna e luogo che favorisce il proliferare di insetti nocivi;
- analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali e vicinali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi, di alberi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
- la presenza di fossi e scoli del reticolo idrico sul territorio non adeguatamente puliti e spurgati, é concausa di fenomeni di esondazione ed allagamenti in caso di eventi meteorici avversi anche non particolarmente di forte intensità ;

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ;

- che gli articoli 913, 915, 916, 917 del codice civile individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua ed agli utilizzatori degli stessi;
- degli articoli 29-31-32-33 D.Lgs. 285/1992 codice della strada;
- dell'art. 50 commi 3, e 5, e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che é necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all'interno dei centri abitati, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede dei recettori a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo idraulico superficiale, ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione al fine di prevenire ed evitare situazioni determinanti rischi igienico sanitari, nonché pericolo di allagamenti;

VALUTATA la necessità di mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private, le proprietà private stesse, ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di rendere più sicure la viabilità vicinale di uso pubblico e le abitazioni ;

RICONOSCIUTA altresì la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse per evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica; in particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal codice della strada ;

RILEVATO che risulta importante al fine della prevenzione del rischio idraulico e/o idrogeologico, della salvaguardia del regolare e corretto deflusso delle acque del reticolo idrografico minore nonché al fine di evitare ristagni di acqua, mantenere in corretto stato di manutenzione corsi d'acqua, fossi e/o fosse campestri, provvedere alla profilatura e ridimensionamento dei fossi e/o corsi d'acqua ;

VISTO che si ritiene necessario mantenere e/o ripristinare l'originaria sede dei recettori a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade comunali per mantenere sicura la viabilità comunale e vicinale di uso pubblico, la viabilità vicinale e le abitazioni, nonché tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti ;

RILEVATO che il non regolare scolo e deflusso delle acque può comportare, a causa del ristagno delle stesse, l'insorgere di numerosi problemi di carattere igienico-sanitario, quali il richiamo per topi, il proliferarsi di insetti e la formazione di putriscenze maleodoranti ;

RITENUTO

- indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione degli interventi di pulizia delle aree degradate, con particolare riguardo per le aree ad uso pubblico, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

- indispensabile che tutte le strade comunali e vicinali di uso pubblico siano in condizioni di sicurezza in particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal Codice della Strada;
- indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi al ripristino della funzionalità idraulica della rete di scolo delle acque meteoriche nonché a tutela della pubblica sicurezza ed incolumità e del patrimonio pubblico stante il ripetersi di fenomeni franosi o di allagamento ed erosione in diverse zone del territorio comunale, in particolare nella rete viaria pubblica;
- necessario ed opportuno di emettere un provvedimento che sancisca inequivocabilmente l'obbligo di provvedere alle suddette manutenzioni;

RICHIAMATE le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra e in particolare, gli artt. 29–31–32-33 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.);

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria ed in merito agli interventi di Polizia Stradale e di Protezione Civile;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

VISTA la L. 21.11.2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);

VISTA la L.R. 21.03.2000, n. 39 (Legge Forestale della Toscana), art. 76 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 08.08.2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana);

VISTO il R.D. 18.06.1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza);

TENUTO CONTO, inoltre, che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

ORDINA

alla generalità dei proprietari e/o, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo ognuno per le proprie competenze:

- per i terreni ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri abitati ;
- per i terreni prospicienti le proprietà pubbliche o di uso pubblico ;
- per i terreni confinanti con abitazioni e loro pertinenze per fasce di 5 metri dai confini, di procedere,, agli interventi di seguito elencati:

ENTRO E NON OLTRE IL 15 LUGLIO DI OGNI ANNO

- effettuare la potatura delle siepi e il taglio dei rami e degli arbusti che si protendono sulla strada oltre la proprietà privata ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali

stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;

- le potature ed il taglio di rami delle “grandi” essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi o piste ciclo-pedonali, avendo cura di conservarne l’integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove inevitabile, provvedere all’abbattimento dell’intera pianta;
- la rimozione immediata di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile e relative pertinenze (banchine e cunette) per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;
- mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l’ingombro del fosso o del piano viabile ed inoltre mantenere sgombri fossi e canali da detriti, piante e dal terreno che vi fosse eventualmente franato in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
- provvedere, secondo lo sviluppo vegetativo stagionale, alla manutenzione del verde dei fossi stradali di scolo, compreso il mantenimento delle quote di scorrimento dell’acqua, pulire gli imbocchi intubati e rimuovere ogni materiale depositato;
- Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

alla generalità dei proprietari e/o, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo ognuno per le proprie competenze

-per i terreni ricadenti nell'intero territorio comunale ;

di procedere agli interventi di seguito elencati:

ENTRO E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO

- pulizia, spurgo e, se necessario, escavazione, profilatura, ricavatura e ridimensionamento, dei fossi interpoderali e dei canali di scolo delle acque meteoriche superficiali interni ai lotti o di confine, sia a cielo aperto che intubati, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali,
- taglio di erba e pulizia delle scarpate e cigli, profilatura, ricavatura, spurgo e pulizia dei fossi e fossetti di scolo confinanti con le strade vicinali e comunali, in osservanza del vigente Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione,
- la sistemazione idraulica delle strade private, in particolare di quelle in pendenza, mediante realizzazione di canalette trasversali con griglia, al fine di evitare l’afflusso di acqua ed il trasporto di detriti nelle intersezioni con la viabilità pubblica o di uso pubblico;
- il divieto di intubare o modificare il tracciato e le dimensioni di fossi e canali privati e di ogni altra forma del reticolo idraulico minore e marginale, senza che siano state preventivamente acquisite le necessarie autorizzazioni;
- il divieto di scaricare le acque dei campi sulle strade;

IN OGNI PERIODO DELL'ANNO

di usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che eventuali materiali lasciati in deposito sugli stessi terreni possano offrire rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico-sanitari;

DISPONE

Che alla, vigilanza e osservanza di tali disposizioni provveda il Corpo di Polizia municipale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria abilitato dalle disposizioni vigenti.

AVVERTE

Che i trasgressori delle presenti disposizioni saranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal Nuovo Codice della Strada , fatta salva inoltre l'applicazione di ogni altra sanzione amministrativa e/o penale prevista dalla vigente normativa, nonché il riconoscimento dei danni arrecati, il ripristino dei luoghi, e quanto altro sarà riscontrato a proprio carico.

Che per ogni altra trasgressione non compresa nei casi suddetti, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000 n . 267- art. 7 bis.

Che in caso di danni al pubblico demanio stradale o idraulico causati dall'inottemperanza alla presente ordinanza verranno addebitate agli inadempienti le spese necessarie alla riparazione ed al ripristino dei luoghi.

Che qualora dalla inadempienze delle disposizioni sopra specificate possa derivare un pericolo alla pubblica sicurezza ed incolumità, ovvero in caso di inadempienza anche a seguito di diffida, si procederà all'esecuzione d'ufficio anche senza ulteriore preavviso, tenuto conto dell'informativa della presente ordinanza, e saranno addebitate a carico dell'inadempiente le spese sostenute ,fatti salvi i provvedimenti sanzionatori e penali del caso.

RICORDA CHE

in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura dei fossi, canali e tombinature, dovrà essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito o recuperato a norma di legge;

e' vietato scaricare o, in qualche modo, abbandonare negli alvei e lungo le sponde dei corsi d'acqua materiali di qualunque genere, anche se di origine vegetale;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione ;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nei luoghi pubblici maggiormente frequentati (esercizi pubblici, uffici pubblici);
- per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio per la più ampia diffusione possibile;
- sia trasmessa al servizio Affari generali al Servizio Lavori Pubblici e all'Ufficio di Polizia Municipale;

DISPONE INOLTRE L'INVIO DELLA PRESENTE ORDINANZA A:

- Provincia di Pisa- Settore Viabilità ;
- Provincia di Pisa - Settore Difesa del suolo;
- Corpo Forestale dello Stato Stazione di Riparbella
- Comando Stazione Carabinieri di Riparbella

Presidenti dei Consorzi di strada vicinale di uso pubblico presenti sul territorio comunale per la diffusione tra i propri utenti

IL SINDACO

NERI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*